

La sconfitta dell'aristocrazia cittadina negli Ordinamenti del popolo grasso

Ordinamenti di giustizia [V, VI, XIX]

Tratto da: La storia medievale attraverso i documenti, a cura di Anna Maria Lumbelli, Giovanni Miccoli, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 151-152.

5. *Le pene imposte e previste contro i magnati che offendono i popolani.*

È stato ordinato e predisposto che, se un magnate della città o del distretto di Firenze in qualsiasi modo uccidesse o facesse uccidere, ferisse o facesse ferire un popolano della città o del contado di Firenze in modo tale che in seguito alla ferita o alle ferite egli avesse a morire, il podestà condanni alla pena capitale il magnate che ha compiuto o ha fatto compiere tale delitto e chiunque di coloro che l'abbiano compiuto o l'abbiano fatto compiere e faccia loro tagliare il capo, cosicché ne muoiano, se il comune di Firenze riuscirà a catturarli; debba e sia tenuto a far devastare e distruggere tutti i loro beni; una volta poi distrutti e devastati, devono essere confiscati dal comune e al comune dati in proprietà. Se il comune non riuscirà a catturarli, tuttavia siano condannati alla pena capitale per cui se in un qualsiasi momento fossero catturati siano decapitati [...].

Se qualche magnate ferirà o farà ferire con qualsiasi oggetto di metallo o qualsiasi genere di arma un popolano della città o del contado di Firenze al volto, in modo che ne esca del sangue, o ad un membro, in modo che rimanga invalido, se sarà catturato dal comune di Firenze, sia che l'abbia fatto sia che l'abbia fatto fare, sarà condannato dal podestà ad una multa di 2000 fiorini piccoli. E, se non pagherà la multa entro dieci giorni dalla condanna, gli sia mozzata la mano destra.

Le pene previste per i magnati che rechino violenza, molestia o danno alle case alle terre e ai possessi dei popolani.

È stato previsto e deciso che se un magnate della città o del contado di Firenze si impadronisce o invade con la violenza le case, le terre o le proprietà di un popolano della città o del contado di Firenze, venga punito e condannato dal signor Difensore e Capitano a pagare 1000 fiorini piccoli e altrettanti per ogni infrazione e sia costretto a restituire le case, le terre e le proprietà, di cui si è impadronito o che ha invaso, assieme al prodotto ricavato o che ha potuto ricavare, entro dieci giorni dal momento in cui ne è stata data informazione al Capitano. Se tale magnate recasse violenza, molestia o danno in qualsiasi modo alle case alle terre o alle proprietà di un popolano della città o del distretto di Firenze o impedisse agli inquilini o ai coloni o ai lavoratori dipendenti di abitare o di lavorare nelle stesse case, terre e proprietà, entro dieci giorni dal momento in cui ne sarà stata data informazione al Difensore e Capitano, sia condannato dal detto Difensore e Capitano del Comune a pagare una multa di 500 fiorini piccoli e altrettanti per ogni simile infrazione commessa. E, anche se tale magnate desiste dal recare violenza, molestia o danno, tuttavia sia condannato a risarcire i danni a colui al quale ha recato violenza o molestia. [...]

19. Di coloro che si impadroniscono dei possessi e dei beni appartenenti a monasteri, chiese e ospedali.

Poiché si verificano e in passato si sono verificati molti scandali ai danni delle chiese e dei beni che appartengono alle chiese, scandali dai quali soprattutto per opera dei magnati possono sorgere motivi di contesa, provvidenzialmente è stato previsto e ordinato che se qualcuno, soprattutto tra i magnati, si impadronirà delle proprietà o dei beni o anche di cose spettanti a qualche monastero, chiesa o ospedale e le avrà tenute per sé, compiendo un atto illecito e ingiusto, e soprattutto se ci saranno controversie a proposito di dette chiese, monasteri o ospedali tra alcuni chierici che sostengono di avere diritti su dette chiese o l'abbiano ricevuto in pregiudizio di dette chiese, il signor Capitano abbia e debba avere piena libertà e potere di svolgere indagini e di procedere contro costoro che abbiano occupato o abbiano trattenuto per sé tali beni e cose alle dette chiese o ai possessori delle dette chiese.